

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA
(Art 148 D.Lgs. 42/2004 e art. 8 L.R. 20/2009)**

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. I Comuni di Vico del Gargano e Ischitella in persona dei rispettivi legali rappresentanti stipulano la presente Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall' art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall' art. 8 comma 1 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii., per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Alla presente convenzione possono aderire in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale, nel rispetto dei criteri e delle direttive emanate in proposito dalla Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii.

**ART. 2
ENTE CAPOFILA**

1. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che le funzioni di Comune capofila, nel corso di validità della Convenzione, sono attribuite al Comune di Vico del Gargano.

**ART. 3
COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

1. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.
2. La commissione composta da un numero di membri pari almeno a tre, deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.
3. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'ente delegato.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
5. La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.
6. La Commissione locale per il paesaggio esprime pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 s.m.i;
7. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, il parere della Commissione è facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.
8. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

10. Il Responsabile Unico del Procedimento per il paesaggio individuato e nominato con apposito atto nel Comune Capofila, cui è demandato il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.

11. I comuni partecipanti all'associazione, possono stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della Commissione, così come previsto dalla L.R. n. 20/2009 e sss.mm.ii.. Per cui al fine di garantire la massima efficienza delle procedure paesaggistiche dei comuni associati, ogni comune provvede ad individuare uno o più sub responsabili del procedimento a supporto del Responsabile Unico del Procedimento deputato al rilascio della autorizzazione paesaggistica finale.

12. Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal Comune capofila, un gettone di presenza il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per Comune di classe demografica pari alla somma della popolazione residente dei comuni partecipanti all'associazione e potrà essere aggiornato sulla base delle disposizioni normative emanate in materia.

13. Le spese relative al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, compresi gli importi relativi ai gettoni di presenza, sono ripartite tra i comuni secondo il criterio della popolazione residente desunta dai dati ufficiali disponibili al 31 Dicembre di ogni anno. Alla data di sottoscrizione della presente convenzione le percentuali di partecipazione sono le seguenti:

Comune di Vico del Gargano 70 %

Comune di Ischitella 30%

14. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con atto della Giunta comunale, previa intesa vincolante tra i sindaci dei Comuni partecipanti.

15. Il Comune capofila, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti per la loro valutazione ai fini della nomina dei componenti della commissione.

ART. 4

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento da approvare dai Consigli dei Comuni partecipanti all'associazione contestualmente all'approvazione del presente schema di Convenzione associativa.

ART. 5

RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE, COMPITI E PROCEDURE

1. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, gli uffici tecnici competenti dei Comuni partecipanti, provvedono all'istruttoria edilizio/urbanistica delle pratiche da sottoporre all'attenzione della Commissione, verificando la fattibilità e compatibilità degli interventi rispetto alla normativa tecnica comunale di riferimento prevista dai relativi piani urbanistici (PDF, PRG, PUG ecc.), redigendo quindi una scheda istruttoria di fattibilità e compatibilità dell'intervento da allegare ai progetti per i quali viene richiesto il parere paesaggistico.
2. Sotto il profilo paesaggistico, i Comuni partecipanti individuano la figura del Sub-responsabile del procedimento per il paesaggio, che completa l'istruttoria redigendo per ogni pratica una apposita scheda comunale di controllo paesaggistico. Una volta verificata la fattibilità paesaggistica dell'intervento, rimette 3 copie degli atti al Responsabile Unico del Procedimento per il Paesaggio (RUP) individuato presso il comune capofila con apposito atto, al fine dell'acquisizione del parere paesaggistico della Commissione nel termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione. Il Responsabile Unico del Procedimento per il Paesaggio, (RUP), individuato nel comune capofila, provvede, in caso di mancanza della figura di un Sub-Responsabile del Procedimento, all'istruttoria e allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle pratiche paesaggistiche ricadenti nel territorio del proprio Comune, rimettendole all'esame della commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Le pratiche non corredate dalle schede di controllo edilizio - urbanistico e paesaggistico non saranno ammesse all'esame della Commissione.

4. La Convocazione della seduta di esame, resta di competenza del Presidente della Commissione, viene comunicata ai comuni partecipanti con un preavviso di 10 giorni. In seguito il RUP redige un elenco delle pratiche regolarmente istruite da esaminare in Commissione, comunicandolo tempestivamente ai Componenti della commissione ed al Comune Associato, comunque entro 5 giorni dalla convocazione.
5. Acquisito il parere della Commissione, il RUP entro 5 gg. trasmette al Comune Associato n. 2 copie degli elaborati progettuali visti, unitamente ai pareri della Commissione per il prosieguo dell'iter di legge. Il Comune associato provvede a sua volta, per quanto di propria competenza ed ove dovuto, alla trasmissione dei suddetti elaborati progettuali alla Soprintendenza, unitamente ad una proposta di provvedimento.
6. Il Sub-Responsabile del comune associato, una volta acquisiti i pareri della commissione e gli elaborati visti dal RUP, provvede a curare ogni adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica finale, ivi compresa la trasmissione delle pratiche alla Soprintendenza per l'acquisizione dei pareri previsti per legge.
7. Una volta acquisito il parere della Soprintendenza, se favorevole, ogni comune partecipante provvede autonomamente a curare gli adempimenti procedurali finalizzati al rilascio della autorizzazione paesaggistica finale che resta in capo al RUP.
8. il Sub-responsabile del Comune Associato provvede alla redazione e stesura dell'autorizzazione paesaggistica per le pratiche ricadenti nel territorio di propria competenza, richiamando il parere della Soprintendenza e tutte le altre normative vigenti in materia nel territorio del proprio comune, rimettendo la stessa al RUP del Comune Capofila, al quale resta demandata la responsabilità della firma ed il rilascio finale dell'atto autorizzativo.

ART. 6

SCIoglIMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ciascun comune partecipante può recedere unilateralmente dall'associazione, previa adozione di deliberazione consigliare da comunicarsi al comune capofila con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione.
2. L'associazione potrà continuare nell'esercizio associato delle funzioni informando la Regione Puglia. Si procederà allo scioglimento qualora le rinunce di più Comuni non consentano il rispetto dei parametri di cui alla L.R. 20/2009 e ss.mm.ii..

ART. 7

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e alla L.R. 20/2009 e ss.mm.ii..

ART. 8

EFFICACIA

1. La presente Convenzione diviene efficace a partire dalla data di sottoscrizione di tutti i Sindaci dei Comuni interessati.

Letto, approvato e sottoscritto